

IRAP- Chiarimenti sulla deduzione riconosciuta per ogni dipendente

1 Settembre 2004

Con la **Risoluzione del 10 agosto 2004, n. 116/E**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all'applicazione della ulteriore deduzione, prevista dall'art. 11, comma 4-bis1, D.lgs. 446/1997, da applicare alla base imponibile ai fini IRAP e collegata ai lavoratori dipendenti impiegati nel periodo d'imposta.

Al riguardo, si ricorda che la legge finanziaria 2003 (legge 289/2002, art.5, comma 2, lett.e) ha previsto, dal 1° gennaio 2003, solo a favore delle imprese con valore di produzione non superiore a 400.000 Euro, una deduzione dall'imponibile IRAP pari a 2.000 Euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta, sino a un massimo di 5 (pertanto fino ad una deduzione massima di 10.000 Euro, raggiungibile da un'impresa con almeno 5 lavoratori dipendenti impiegati a tempo pieno per tutto il periodo d'imposta).

La recente pronuncia ministeriale fornisce utili precisazioni sulle modalità di calcolo della suddetta deduzione, chiarendo innanzitutto che **i lavoratori rilevanti per l'attribuzione della deduzione non devono essere:**

- assunti con contratto di formazione e lavoro

- disabili

- apprendisti

Si deve altresì trattare di lavoratori dipendenti con **contratto a tempo pieno e per l'intero periodo d'imposta**. Nel caso di **contratto a tempo determinato**, la deduzione deve essere ragguagliata alla durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta. Specularmente, nel caso di **contratto a tempo parziale**, la deduzione sarà ridotta in misura proporzionale.

Il **limite di 5 lavoratori** fissato dalla norma, secondo l'Agenzia delle Entrate, deve essere interpretato nel senso che il beneficio può essere calcolato al massimo su 5 lavoratori impiegati nel corso dell'anno.

Il datore/soggetto passivo IRAP è comunque libero di scegliere, nel caso in cui impieghi più lavoratori dipendenti con contratti di tipo diverso, su quali di questi calcolare la deduzione.

L'Amministrazione precisa inoltre che **per gli enti privati e per le società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività commerciale**, di cui all'art.3, comma 1, lett. e) del D.lgs. 446/1997:

- la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nelle attività commerciali

- in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo della deduzione è ridotto in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi proventi.

4042-Risoluzione del 10 agosto 2004, n. 116-E.pdf [Apri](#)